

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE - SEDE DI PIACENZA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE



QUADERNI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE



CIBO E RELIGIONE: DIRITTO E DIRITTI

a cura di

Antonio G. Chizzoniti e Mariachiara Tallacchini

dignità umana e relazioni giuridiche



Libellula Edizioni

Borè s.r.l via Roma 73, 73039 Tricase (Le)

www.libellulaedizioni.com

email: info@libellulaedizioni.com

isbn: 978 88 9681 8091

PAOLA FOSSATI

La macellazione rituale, questione etica nella normativa.

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Considerazioni sulla normativa di riferimento. 3. Dal credo alla legge. 4. La proposta di legge italiana.

1. Premessa.

Il problema della compatibilità delle pratiche di macellazione rituale con i valori etici e i principi giuridici della società occidentale sottintende una esigenza di conciliazione di interessi che coinvolge l'opinione pubblica in maniera crescente e, parimenti, impegna il legislatore nella ricerca di una risposta normativa in grado di soddisfare le diverse istanze di una coscienza sociale composita e spesso discorde.

Alla base, la riflessione sullo *status* da riconoscere agli animali non umani e sul conseguente livello di valorizzazione degli stessi e della loro sensibilità, intesa anche come capacità di sofferenza, che possa essere ritenuto diffusamente accettabile. In pratica, sulla possibilità di comporre le diverse modalità di pensare l'animale non umano, in quanto tale e nel rapporto con l'uomo: essere vivente e senziente da proteggere *versus* semplice bene di cui disporre. Antinomia che influisce inesorabilmente sui modelli di relazione realizzabili.

Un modello di relazione fra uomo e animali non umani può essere fondato sull'accettazione della reciproca affinità, in nome della quale riconoscere anche una partecipazione di tutti gli esseri animati al diritto. Ciò prelude all'accoglimento delle responsabilità dell'uomo nei confronti del mondo animale, cui la norma può dare adeguato riscontro.

Oppure si può muovere dalla negazione di ogni rapporto di comunanza tra specie, sostenendo una supremazia umana in nome della quale rifiutare anche l'ammissibilità degli altri animali al patrocinio del diritto.

Il dibattito su simili posizioni, sulla rispettiva valenza e motivazione, già animava la storia del pensiero classico antico, coinvolgendo, in particolare, i filosofi greci nell'impostazione della questione sul valore della vita animale.

Nel tempo, l'interesse per la condizione dei non umani, declinata nei due modelli, simpatetico e oggettivistico, attraverso i quali se ne offrono concezioni contrapposte (con riferimento all'animale vivo e morto), ha influito anche sullo studio della condizione giuridica dell'animale non

umano, non solo aprendo la via alla riflessione su nozioni essenziali per lo sviluppo della scienza giuridica applicata al settore (quale quella dello *ius naturale*, che accomunerebbe uomini e altri animali), ma di fatto creando un dualismo che ancora oggi rappresenta uno dei temi più interessanti che animano la scienza giuridica contemporanea; oggetto di un'opera di approfondimento, nella scia della quale si inserisce il conflitto sulla disciplina normativa della macellazione rituale, il cui apparente contrasto con il dispositivo sul maltrattamento degli animali impegna i giuristi nell'ermeneutica della conciliazione dei dettati.

Un'opera complessa, resa più difficoltosa dalla tendenza delle differenti convinzioni a scontrarsi, ma rimanendo a distanza. Mentre la disponibilità ad ampliare la prospettiva di osservazione al campo di interesse contrapposto potrebbe consentire di trovare una chiave di interpretazione più flessibile e ampiamente valida.

In ogni caso, il punto di partenza non può che essere la definizione della condizione giuridica dell'animale non umano, con i conseguenti limiti nel trattamento e le responsabilità derivanti.

A tal fine, perseguendo un criterio di bilanciamento delle esigenze, l'analisi della condizione animale in funzione dello statuto da attribuire e della classificazione in categorie giuridiche deve però poter essere condotta sulla base di una visione delle relazioni tra umani e non umani il più possibile scevra da intransigenze antropocentriche, così da offrire reali possibilità di composizione del valore essenziale di tutte le forme di vita con gli altri valori giuridici.

In merito, giova ricordare ciò che il Presidente del Comitato Nazionale per la Bioetica, Francesco d'Agostino, sottolineava nella Presentazione del parere su Macellazioni rituali e sofferenza animale del 19 settembre 2003: "la classica (e infausta) dicotomia *persone/cose* non può continuare ad essere utilizzata, quando prendiamo in considerazione il rilievo giuridico che dobbiamo riconoscere agli animali; ecco perché la *bioetica* - il cui sguardo abbraccia in linea di principio tutto il vivente - ha il dovere di lottare contro quello che è stato efficacemente chiamato il *pregiudizio antropocentrico*: un pregiudizio stigmatizzabile eticamente, non nei limiti in cui riconosca l'indubbia *excellence humaine*, ma nei limiti in cui, per sostenere questa *excellence*, ritenga (ingiustificatamente) di dover negare al mondo animale il rispetto morale che gli è oggettivamente dovuto."¹

¹ Comitato Nazionale per la Bioetica, parere "Macellazioni rituali e sofferenza animale" 19 settembre 2003, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria. (V401081/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Salario

La riflessione etica ripropone, dunque, l'invito a prendere le mosse da una visione biocentrica, che riconosca l'uomo come parte del mondo insieme agli altri animali, essenziale ma non unico attore. Con l'impegno a confrontare la propria identità con quella degli altri viventi.

Quanto alla questione delle categorie di soggetto e oggetto del diritto, e al limite che esse creano nella definizione della condizione giuridica dei non umani e dei loro rapporti con l'uomo, si può rievocare come lo stesso diritto romano (con il quale gli attuali sistemi giuridici hanno comunque mantenuto legami importanti) intendesse senza eccessiva rigidità i concetti di *persona* e *res*, riconoscendo rilevanza giuridica anche alla natura dell'animale non umano e alle sue qualità essenziali di essere vivente².

Un'apertura al valore della vita animale, favorevole all'idea della partecipazione degli animali non umani al diritto e, quindi, propizia a obiettivi di reale tutela.

Al legislatore contemporaneo spetta allora valutare primariamente le problematiche che scaturiscono dalla questione della condizione giuridica dell'animale non umano, per impostare correttamente anche la disciplina relativa alla macellazione, sia comune che rituale.

Resta, comunque, inteso che il rispetto e l'empatia potranno essere conseguiti non certo per ideologia oppure ingiunzione giuridica o decreto di qualsiasi potere costituito, ma solo nella consapevolezza di avere qualcosa in comune.

Nella Dichiarazione universale dei diritti dell'animale, presentata a Bruxelles il 26 gennaio 1978 e proclamata a Parigi, presso l'UNESCO, il 15 ottobre 1978, all'art. 1 si legge che "Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza".

Nello specifico, la Convenzione europea sulla protezione degli animali da macello, conclusa a Strasburgo il 10 maggio 1979, definisce i principi generali di comportamento nelle fasi di avviamento, ricovero, immobilizzazione, stordimento e abbattimento degli animali domestici appartenenti alle specie solipedi, ruminanti, suini, conigli e pollame, sulla base dell'opportunità di assicurare la protezione degli animali destinati all'abbattimento. Nelle premesse, si assume che i metodi di abbattimento

²Vedi: G. GROSSO, *Problemi sistematici nel diritto romano. Cose - contratti* (a cura di L. LANTELLA), Torino 1974, in merito al riferimento soggettivo e oggettivo insito nei termini *persona* e *res*; AA.VV., *Prospettive sistematiche nel diritto romano*, Torino 1976, in merito alla qualificazione giuridica dello schiavo, considerato al contempo *persona* e *res*, a conferma dell'elasticità nella distinzione tra i suddetti termini; P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano*, Torino 2002, in merito alla rilevanza giuridica del comportamento animale.

ammessi, finalizzati a risparmiare nei limiti del possibile agli animali sofferenze e dolori, devono trovare applicazione uniforme nei Paesi membri, anche in considerazione del fatto che la paura, la tensione, i dolori e le sofferenze patiti da un animale al momento dell'abbattimento possono anche influenzare la qualità delle carni.

Il Trattato che istituisce l'Unione europea stabilisce che "...l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e i patrimoni regionali" (art. 13).

La sfida si sposta allora sui limiti entro i quali il rispetto di tali regole può trovare composizione con il rispetto del non umano. In particolare, in riferimento alle pratiche religiose, sulle possibilità di sintesi tra la libertà di esercizio delle stesse e la salvaguardia del valore della vita animale.

2. Considerazioni sulla normativa di riferimento.

L'attuale assetto normativo inerente al comparto della macellazione e alla protezione degli animali durante lo svolgimento di tale pratica contiene almeno un aspetto di problematicità che negli ultimi decenni è emerso come motivo di contrasto, a livello nazionale e internazionale, rappresentato dall'ammissibilità delle forme rituali di macellazione, quali quelle proprie delle religioni ebraica e musulmana.

L'assenza di stordimento, che queste prevalentemente richiedono onde garantire la morte per dissanguamento di un animale sano, integro e vigile, non è infatti da più parti considerata compatibile con gli intenti di riduzione della sofferenza evitabile condivisi dai Paesi dell'Unione europea e appare, anzi, in contrasto con le disposizioni di tutela dal maltrattamento, che dal secolo scorso costituiscono parte integrante degli orientamenti legislativi (*in primis* quello italiano).

La coesistenza dei procedimenti è, peraltro, ammessa solo in forma di eccezione alla disciplina generale (deroga), al fine di consentire, attraverso la possibilità di rispettare le prescrizioni alimentari, la libertà di religione, garantita tra i valori e i diritti fondamentali dell'uomo.

In tale ottica, facendo seguito a una prima disciplina d'inizio secolo (R.D. n. 3298/1928), l'Italia ha autorizzato la macellazione rituale con il D. M. 11 giugno 1980 (di esecuzione della L. n. 439/78), recante *Autorizzazione alla macellazione degli animali secondo i riti religiosi*

ebraico ed islamico, sulla base dei requisiti prescritti dalla Convenzione europea sulla protezione degli animali da macello.

La Convenzione tiene, infatti, conto anche della macellazione rituale, stabilendo l'obbligo di immobilizzare, mediante procedimento meccanico, i soggetti della specie bovina, al fine di evitare ad essi "ogni dolore, sofferenza ed eccitazione, come anche ogni ferita o contusione" (art. 13) nonché il divieto di impiegare mezzi di contenzione che causino sofferenze evitabili, legare gli arti posteriori degli animali o appenderli prima della fase di stordimento e, nel caso di macellazione rituale, prima che sia avvenuto il dissanguamento completo (art. 14); la macellazione secondo riti religiosi deve, infine, essere compiuta solo a opera di personale qualificato e abilitato, riconosciuto da parte degli organismi religiosi, a meno che non sia lo stesso Stato membro a rilasciare le autorizzazioni necessarie (art. 19).

Il decreto ministeriale ripropone l'obbligo di adottare "tutte le precauzioni atte ad evitare il più possibile sofferenze ed ogni stato di eccitazione non necessario", procedendo senza ritardi o esitazioni (art. 3).³

Dalla sua emanazione (fino all'attuale, ultima espressione dei relativi contenuti nel vigente D. Lgs. n. 333/98, rappresentativo anche della posizione europea in materia), tale provvedimento ha suscitato reazioni contrastanti, oscillanti tra il consenso per la legittimazione delle esigenze religiose e la disapprovazione del conflitto morale generato con i principi bioetici che riconoscono l'animale come portatore di interessi.

In realtà, è altresì vero che le deroghe al previo stordimento degli animali non si esauriscono con quella relativa alla macellazione rituale.

La Direttiva 74/577/CEE, avente a tema appunto lo stordimento degli animali prima della macellazione, ha, infatti, previsto anche i casi della macellazione d'urgenza e della macellazione compiuta per consumo proprio (art. 3). Mentre con D.M. 16 febbraio 1980 si sono individuati, in aggiunta, i casi di necessità o forza maggiore, dovuti a calamità naturali o comunque a situazioni di emergenza.⁴

³ In merito, come sottolineato dal Comitato Nazionale di Bioetica nel parere del 19 settembre 2003, si può osservare che il decreto prevedeva la possibilità di autorizzare la macellazione senza previo stordimento eseguita secondo il rito islamico anche per la produzione di carni destinate all'esportazione. Una specifica possibilità che, dunque, corrispondeva a un interesse puramente produttivo e commerciale, piuttosto che a esigenze di protezione della libertà religiosa all'interno del paese.

⁴ A una più attenta analisi, tale disposto potrebbe comunque considerarsi superato in ragione delle successive prescrizioni contenute nelle norme del "pacchetto igiene" comunitario, che prevedono in ogni caso l'obbligo dell'ispezione veterinaria *ante mortem* degli animali destinati alla produzione di alimenti (ancorché macellati in tali condizioni estreme): non si

Peraltro, una regolamentazione della macellazione aperta alle procedure rituali è rinvenibile in diversi altri Paesi europei⁵. Belgio, Francia, Danimarca, Finlandia, Grecia, Portogallo, Regno Unito consentono di fatto la macellazione rituale, esentandola dall'obbligo di previo stordimento degli animali. Mentre l'Olanda si è dotata di una disciplina giuridica specifica per le macellazioni rituali, da applicare in vece della normativa generale.

Tuttavia, il crescente orientamento verso il valore della vita animale ha determinato un'analogia spinta alla rivalutazione del rapporto tra esigenze umane e tutela degli animali non umani, nella considerazione di questi ultimi in quanto esseri viventi.

Ciò dovrebbe condurre a un'impostazione bioeticamente corretta del disposto normativo, che muova dal rispetto dell'animale come questione giuridica di fondo. Come dire, alla codificazione del mutamento degli schemi culturali, a partire dalla considerazione dell'animale nella prospettiva della sua morte.

Tale riflessione può ben adattarsi alla disciplina della macellazione.

Di questa, infatti, è stata a lungo valutata prevalentemente la funzione di tutela degli interessi del consumatore o commerciali. Un'ottica materialistica, che non si accorda completamente con i valori in cui la società contemporanea ritiene di riconoscersi. Seppure l'attenzione del legislatore correttamente debba riferirsi anche agli aspetti igienico-sanitari ed economici sottesi a una pratica correlata alla salute pubblica e alle esigenze di mercato.

In merito, è recente (Bruxelles, 22 giugno 2009) l'adozione da parte del Consiglio europeo di una proposta della Commissione finalizzata al miglioramento delle condizioni degli animali al momento della macellazione, e riferita a un regolamento sul tema che diverrà applicabile dal 1 gennaio 2013⁶.

In essa, si propone una disciplina del comparto che integri norme di igiene alimentare e garanzie di benessere animale, comprendendo anche un'azione costante di controllo sull'efficienza delle tecniche di stordimento. Il macello deve poter disporre di un responsabile del welfare oltre che di personale appositamente formato e abilitato. Si attribuisce, inoltre, agli

comprende, infatti, come laddove si ammetta il tempo di eseguire una visita dell'animale non ci possa essere anche quello di procedere con lo stordimento dello stesso.

⁵ In Svezia il divieto di macellazione rituale vige invece dal 1937. Al divieto si allineano, inoltre, Norvegia, Islanda e Svizzera. Mentre Danimarca e Finlandia consentono la macellazione rituale purchè la iugulazione dell'animale sia seguita da un rapido stordimento.

⁶ COUNCIL REGULATION (EC) No 1099/2009 of 24 September 2009 on the protection of animals at the time of killing

operatori la responsabilità di sviluppare e implementare standard operativi idonei a garantire livelli qualitativamente soddisfacenti di benessere animale, in analogia con il sistema HACCP⁷ già operante per gli scopi di sicurezza alimentare. Ciò costituisce una innovazione, che impegnerà gli operatori nella valutazione della reale efficienza dei metodi di stordimento applicati, mediante l'utilizzo di indicatori basati sugli animali stessi. A tale scopo, questi dovranno monitorare regolarmente i soggetti sottoposti a stordimento, al fine di accertare che essi non recuperino la coscienza prima della effettiva uccisione. Ai produttori di strumenti per lo stordimento si conferma il compito di predisporre le istruzioni di utilizzo utili a garantirne un'applicazione efficace e di provvedere agli aggiornamenti degli standard tecnologici, in conformità ai progressi scientifici disponibili.

Quanto alla macellazione praticata nel rispetto dei riti religiosi, si consente di derogare allo stordimento a condizione che la procedura si svolga in un macello.

Inoltre, si dispone che entro l'8 dicembre 2012 la Commissione renda disponibile al Parlamento e al Consiglio una relazione sui sistemi di contenimento dei bovini in posizione capovolta o comunque innaturale, basata su verifiche di comprovata validità scientifica condotte a confronto con gli effetti del contenimento in posizione eretta, tenuto conto delle implicazioni relative al benessere animale come di quelle socio-economiche. Tra queste si fa specifico riferimento al grado di accettabilità di tali sistemi da parte delle comunità religiose. Si prevede, altresì, che, qualora ritenuto necessario, al report stesso siano allegate proposte di modifica al regolamento, relativamente all'applicazione dei sistemi di contenimento in posizioni diverse da quella eretta.

Nei *considerando* introduttivi si ricorda, tra l'altro, che la Comunità europea garantisce la protezione degli animali nel momento della macellazione e dell'abbattimento fin dal 1974, e si ribadisce l'evidenza scientifica della condizione di esseri senzienti degli animali, tanto da sostenere l'opportunità di riconoscere tale status anche a rettili e anfibi oltre che ai vertebrati.

Peraltro, in merito a tali premesse, è altresì giusto sottolineare che, nell'ambito delle stesse, si rimarca anche l'opportunità di prevedere una speciale tolleranza a favore delle tradizioni e degli eventi culturali locali, delle consuetudini storiche e anche dei riti religiosi, che si ritiene

⁷ L'HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) è un sistema di autocontrollo igienico prescritto agli operatori del settore alimentare, finalizzato a tutelare la salute del consumatore, la cui impostazione è finalizzata a valutare e stimare pericoli e rischi nonché stabilire misure di controllo per prevenire l'insorgere di problemi.

appropriato escludere dal campo di applicazione del nuovo regolamento qualora le relative disposizioni a tutela del benessere animale dovessero incidere al punto di alterarne parti fondamentali e caratteristiche e, quindi, snaturarne l'essenza.

Una precisazione che rende, di fatto, ininfluenza la riflessione sulla distinzione, all'interno del fenomeno religioso, tra precetto e semplice tradizione; intesa, quest'ultima, come uso o comportamento meramente cerimoniale, non attestato nei libri sacri e quindi, volendo, anche modificabile.

Tale distinguo è, invece, sostenuto da più parti a fondamento delle istanze contro la deroga allo stordimento nella macellazione rituale.

Per completezza, si ritiene utile ricordare che nel parere preparatorio ai lavori sulla originale «Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento», predisposto dal Comitato economico e sociale europeo su istanza del Consiglio, si definiva la proposta di consentire deroghe nei casi di macellazione rituale “del tutto incoerente con gli obiettivi di tutela del benessere animale durante la macellazione enunciati dal regolamento stesso”⁸.

3. Dal credo alla legge.

In realtà, il significato delle prescrizioni alimentari in un contesto religioso può verosimilmente trovare fondamento nelle peculiarità del sistema di alimentazione proprio della popolazione in cui il fenomeno religioso stesso si è sviluppato e radicato.

Spesso, alla base dell'insieme di concezioni e comportamenti che vengono definiti religiosi non appare difficile rilevare l'influenza di abitudini, condizioni e possibilità di approvvigionamento alimentare. Se a queste si sommano suggestioni culturali in grado di indurre disposizioni psicologiche collettive e modalità di percezione di talune specie animali, l'interdizione dal loro consumo si giustifica in maniera anche più comprensibile. Parimenti, l'accettazione del divieto da parte dei fedeli.

Integrata, poi, nell'intima essenza del credo religioso, la qualità del cibo assume a categoria del “sacro” e diviene essa stessa oggetto di culto.

Un'interpretazione che fornisce motivazione anche all'intransigenza nei riferimenti ad alcuni speciali requisiti, quali la preventiva integrità degli

⁸ Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento - IT 11.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

animali da trasformare in alimento e le modalità di loro approntamento allo scopo.

Pur senza entrare nel merito dei tratti distintivi delle diverse religioni, l'analisi assiologica del dettame inerente alla macellazione rituale può, dunque, consentire di comprendere gli obblighi imposti dai singoli precetti e le relative ricadute sugli animali coinvolti.

Ma anche di valutarne l'attualità in funzione del "peso giuridico" da attribuire loro, oltre che della relativa accettabilità dal punto di vista bioetico, in accordo con la sensibilità corrente.

A tal fine assume però primaria importanza, in prospettiva di diritto, il concetto di "libertà religiosa" con le prerogative e i limiti connessi. Soprattutto in merito alle possibilità di traduzione della stessa in modi di agire aventi rilevanza esterna al culto in sé.

In tal caso, infatti, è necessario valutare eventuali occasioni di conflitto con altri valori ugualmente tutelati dall'ordinamento vigente. Nella fattispecie con il disposto inerente alla protezione degli animali e con i principi etici che ne sono alla base e ai quali la società laicamente ha scelto di conformarsi (anche sottoscrivendo Convenzioni e Dichiarazioni di valenza internazionale).

In concreto, nel caso delle macellazioni rituali non si può, dunque, prescindere dal bilanciare le diverse esigenze e gli obblighi giuridici e morali sussistenti sia a garanzia del diritto alla libertà di religione sia nei confronti degli animali.

Come rileva il Comitato Nazionale di Bioetica nel già citato parere del 19 settembre 2003, "il fatto che un determinato comportamento costituisca una manifestazione della libertà religiosa non lo rende automaticamente lecito o moralmente accettabile".

La macellazione rituale può dunque considerarsi conciliabile con le vigenti norme giuridiche ed etiche?

La contrapposizione verte essenzialmente sul presupposto di differenti condizioni di sofferenza degli animali, a fronte di un incremento della quale la ritualizzazione di una procedura viene rifiutata, fino a metterne in dubbio, in qualche caso, anche la reale valenza di precetto e "derubricandola" a semplice tradizione ormai anacronistica e superabile. Ciò in un'ottica di responsabilità che sempre il CNB ha ben collegato al concetto etico della *cura*, proponendolo come paradigma di relazioni con gli animali non umani.⁹

⁹ CNB, dal parere 19 settembre 2003: "In senso generale, con l'espressione *prendersi cura* ci si riferisce a una pluralità di accezioni che sembrano tutte rinviare a un'attitudine fondamentale di disponibilità nei confronti dell'altro, attitudine che nasce dal riconoscimento

A questo proposito, senza comunque entrare nel merito di speciale competenza dell'autorità religiosa e dei cultori della materia, né volendosi spingere in profondità nelle modalità di determinazione del dolore negli animali, appare però utile presentare i risultati di due recenti studi condotti sulla misurazione quali/quantitativa della risposta dolorifica di bovini macellati mediante incisione dei vasi ventrali del collo senza stordimento preventivo, come da procedura richiesta per la macellazione rituale (resezione mediante singola incisione con lama affilatissima di cute, muscoli, trachea, esofago, insieme a nervi sensitivi e tessuto connettivo).

La prima ricerca ha indagato, in particolare, il periodo intermedio tra l'esecuzione materiale del taglio e il sopraggiungere di una effettiva perdita di sensibilità dell'animale (valutato, nel bovino, in un tempo variabile da 5 a 60 secondi), durante il quale sarebbero percepibili dolore e/o distress.

Allo scopo, è stato indagato il tracciato elettroencefalografico dei soggetti in esame, alla ricerca di segni di risposta di tipo dolorifico, e sono state misurate le modificazioni della pressione sanguigna.

La valutazione dei risultati ha consentito di dimostrare che l'incisione ventrale del collo viene percepita come stimolo dolorifico e pertanto è verosimile causi dolore nell'animale cosciente.

Si tratta della prima ricerca nel suo genere¹⁰.

L'altro lavoro, basato sul medesimo tipo di macellazione, è stato, invece, finalizzato alla discriminazione dell'evento responsabile delle modificazioni elettroencefalografiche tra il taglio dei tessuti e quello dei grossi vasi sanguigni.

Anche in questo caso, l'osservazione dei tracciati ha consentito di confermare che, in animali coscienti, è riscontrabile una risposta dolorifica più marcata all'incisione tissutale rispetto a quella vasale o alla fuoriuscita di sangue dal distretto cerebrale¹¹.

di un'essenziale e costitutiva interdipendenza e si traduce in un serio impegno a comprenderne la reale situazione di bisogno e a farsene responsabilmente carico.

L'etica della cura, quindi:

- a. insiste sui *bisogni* (e non solo sugli interessi);
- b. attribuisce un valore cruciale alla *compassione*;
- c. pone al centro il tema della *dedizione* (rispetto a quello della prestazione);
- d. fa leva sul concetto di *responsabilità* (e non su quello di diritto);
- e. non comporta la *reciprocità* (di contro alla correlazione diritti/doveri)."

¹⁰ TJ Gibson, CB Johnson, JC Murrell, CM Hulls, SL Mitchinson, KJ Stafford, AC Johnstone and DJ Mellor, *Electroencephalographic responses of halothane-anaesthetised calves to slaughter by ventral-neck incision without prior stunning*, in *New Zealand Veterinary Journal*, 57(2), 2009, pp. 77-83.

¹¹ TJ Gibson, CB Johnson, JC Murrell, JP Chambers, KJ Stafford and DJ Mellor, *Components of electroencephalographic responses to slaughter in halothane-anaesthetised*

Tali acquisizioni scientifiche riportano, dunque, l'attenzione sulla consistenza effettiva degli elementi di cui disponiamo per sostenere la validità della scelta di accordare una deroga allo stordimento per alcuni tipi di macellazioni.

Consapevolezza che potrebbe costituire ulteriore base per la riflessione sulla coerenza di taluni disposti normativi, in riferimento ai valori implicati.

4. La proposta di legge italiana.

Nel nostro Paese, il 9 luglio 2008 è stata presentata una proposta di legge recante "Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333, recante attuazione della direttiva 93/119/CE, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento"¹², in cui si chiede che qualsiasi tipo di macellazione, anche quella rituale, sia preceduta da un preventivo stordimento dell'animale, in modo da ridurre la sofferenza.

A sostegno si ricorda che la macellazione rituale senza stordimento è oggetto di divieto in molti Paesi europei, quali l'Austria, la Germania, l'Olanda, la Svizzera e la Svezia, e che la Federazione dei veterinari europei (FVE) e il Farm Animal Welfare Council (FAWC), hanno espresso in specifici rapporti tecnico-scientifici, il loro dissenso a questa pratica.

Si osserva, inoltre, che anche in Malesia, Paese a maggioranza islamica, lo stordimento degli animali prima della macellazione è obbligatorio per legge.

I proponenti auspicano, dunque, che la proposta sia approvata così da rendere impossibili anche in Italia le macellazioni e gli abbattimenti che non risparmiano agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze.

Questo "non solo per un senso di civiltà nei confronti degli animali, ma anche per rispettare il sentimento della maggioranza dei cittadini italiani". In merito, si fa riferimento alle numerose denunce presentate da cittadini e associazioni animaliste.

Fatta salva la considerazione per libertà religiosa, di credenza e di coscienza, riconosciuta in premessa quale diritto inviolabile, consolidato nella cultura del popolo italiano e riconosciuto in modo inequivocabile dal combinato disposto degli articoli 3, 8, 19 e 20 della Costituzione.

calves: Effects of cutting neck tissues compared with major blood vessels, in *New Zealand Veterinary Journal*, 57(2), 2009, pp. 84-89.

¹² *Atto Camera: 1458 - Proposta di legge: ALESSANDRI ed altri: "Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, recante attuazione della direttiva 93/119/CE, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento"*

Agli inizi del 2010 la pdl 1458/2008 è ancora lontana dalla conclusione del proprio iter parlamentare.



finito di stampare nel mese di settembre 2010
per conto di libellula edizioni
www.libellulaedizioni.com
info@libellulaedizioni.com

Conflitti sociali e diversità religiose hanno riportato in superficie una delle questioni con le quali le società multiculturali sono obbligate a confrontarsi: governare le richieste di adeguare i propri comportamenti alimentari alle regole dettate in questo settore dalle confessioni religiose. Garantire a tutti questa possibilità, senza generare conflitti o forme di discriminazione, è diventato così una nuova sfida per la nostra società. L'esempio più controverso, in tal senso, concerne il trattamento degli animali rispetto a specifici usi alimentari a sfondo religioso.

Contributi di: Lorenzo Ascanio, Rossella Bottoni, Antonio G. Chizzoniti, Stella Coglievina, Stefania Dazzetti, Laura De Gregorio, Diego Fonda, Paola Fossati, Anna Gianfreda, Fernando Leonini, Franco Pezza e Paola Fossati, Maria Rosaria Piccinni, Tiziano Rimoldi, Mariachiara Tallacchini.

€ 15.00

OLIR.it

